

## RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 20 MARZO 2019

Il giorno 20 marzo 2019 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano scala C, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

### Ordine del giorno:

1. Prosecuzione esame quesito regioni
2. Prosecuzione lavori per la definizione del principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità
3. Prosecuzione lavori concernenti l'aggiornamento del quadro generale riassuntivo e dei prospetti degli equilibri dello schema di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. 118/2011)
4. Prosecuzione esame proposta ANCI concernente le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016
5. Schema nuovo decreto aggiornamento allegati al d.lgs. 118 del 2011
6. La contabilità economico patrimoniale degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali.

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 20.03.2019
MEF -RGS	Presidente Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Marco Carfagna	
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio Lo Russo *	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini *	assente
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Francesco Zito	assente
M.Interno	Federica Scelfo	

<b>M.Interno</b>	<b>Marcello Zottola</b>	
<b>M.Interno</b>	<b>Roberto Pacella</b>	<b>assente</b>
<b>Corte dei Conti</b>	<b>Alfredo Grasselli</b>	<b>assente</b>
<b>Corte dei Conti</b>	<b>Ferone Rinieri</b>	
<b>Istat</b>	<b>Gerolamo Giungato</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Grazia Scacco</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Susanna Riccioni</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Luisa Sciandra</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Antonello Turturiello</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Claudia Morich</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Onelio Pignatti</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Marco Marafini</b>	
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Marcella Marchioni</b>	
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Elsa Ferrari</b>	
<b>UPI</b>	<b>Francesco Delfino</b>	
<b>UPI</b>	<b>Luisa Gottardi</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Alessandro Beltrami</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Riccardo Mussari</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Giuseppe Ninni</b>	<b>assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Roberto Colangelo</b>	
<b>OIC</b>	<b>Marco Venuti</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Marco Castellani</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Paolo Tarantino</b>	
<b>CNDC</b>	<b>Luciano Fazzi</b>	
<b>CNDC</b>	<b>Luigi Puddu</b>	
<b>ABI</b>	<b>Rita Camporeale</b>	<b>assente</b>
<b>ABI</b>	<b>Carla Ottanelli*</b>	<b>assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Roberto Bellini</b>	<b>assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Laura Petroccia</b>	<b>assente</b>

(\*) Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione la dott.ssa Alessandra Di Iorio designata dall'ABI.

Il Presidente della Commissione, dopo aver salutato tutti i partecipanti, chiede di anticipare l'esame del punto 6 all'ordine del giorno, acquisendo il consenso della Commissione.

## **6. La contabilità economico patrimoniale degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali**

Il Presidente chiede al rappresentante dell'ANCI di presentare l'argomento in esame riguardante la richiesta dell'Associazione di derogare all'adozione della contabilità economico patrimoniale in particolare per i comuni di piccole dimensioni.

Il rappresentante dell'ANCI precisa, preliminarmente, che la richiesta non scaturisce da una preclusione in assoluto sulla contabilità economico patrimoniale, ma da una valutazione in merito all'opportunità e all'analisi costi/benefici riguardanti l'adozione di tale sistema contabile, preso atto delle criticità manifestate dalla maggior parte dei comuni e in particolare dai comuni di piccole dimensioni. Il rappresentante dell'ANCI invita, pertanto, la Commissione a verificare se l'applicazione dal 2016, della contabilità economico patrimoniale da parte degli enti locali con funzioni conoscitive, abbia prodotto i risultati per i quali è stata prevista, segnalando che l'adozione di tale sistema contabile:

- a) non è stata accompagnata da un'adeguata fase di sperimentazione;
- b) può determinare risultati non coerenti con quelli della contabilità finanziaria, ad esempio una perdita di esercizio o un disavanzo patrimoniale, in presenza di un risultato di amministrazione positivo;
- c) costituisce, in particolare per i piccoli comuni, solo un adempimento inutile e oneroso, anche a seguito del potenziamento della contabilità finanziaria prevista dal decreto legislativo n. 118, che svolge le funzioni conoscitive attribuite alla contabilità economico patrimoniale;
- d) è stata disposta nelle more della definizione, in ambito europeo, dei principi contabili EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) e delle scadenze riguardanti l'avvio della contabilità economico patrimoniale da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

Il Presidente chiede alle altre istituzioni rappresentate nella Commissione ARCONET di esprimersi in merito al punto in esame.

Il rappresentante dell'UPI ribadisce l'importanza della gestione del patrimonio e la redazione del bilancio consolidato quali imprescindibili obiettivi da raggiungere con l'adozione della contabilità economico patrimoniale e afferma di non avere elementi per esprimersi in merito alle specifiche esigenze dei comuni di piccole dimensioni.

Il rappresentante delle regioni si allinea a quanto detto dal rappresentante dell'UPI in merito alla gestione del patrimonio e al bilancio consolidato, ricordando che per le regioni non sussistono le problematiche rappresentate dall'ANCI con riferimento ai piccoli comuni.

Il rappresentante della Corte dei conti manifesta perplessità su un eventuale intervento di revisione della riforma contabile degli enti territoriali, riguardante l'adozione della contabilità economico patrimoniale dopo quattro anni dall'avvio a regime della stessa, e chiede maggiori chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a inserire l'argomento nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione ARCONET.

Il Presidente della Commissione precisa che l'ANCI ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un tavolo di confronto che riveda gli obiettivi e le modalità della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di definire un sistema contabile più efficiente in termine di rapporto tra gli obiettivi conoscitivi e le risorse impiegate, e che si è ritenuto che la Commissione Arconet, cui partecipano rappresentanti dell'Associazione e di tutte le Istituzioni

interessate alla contabilità degli enti territoriali, rappresenti la sede più appropriata per gli approfondimenti richiesti.

Il dibattito prosegue e si osserva che l'adozione della contabilità economico patrimoniale con funzione conoscitiva non è diretta solo a migliorare significativamente gli strumenti informativi e di valutazione disponibili, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, ma è assimilabile ad una sperimentazione generalizzata che, senza produrre effetti giuridici, prepara gli enti territoriali al processo di armonizzazione contabile europeo, che attribuisce alla contabilità economico patrimoniale il ruolo di sistema contabile fondamentale ai fini della rendicontazione della gestione. Al riguardo il Presidente richiama il percorso tracciato da Eurostat a seguito dei lavori dell'apposita task-force IPSAS-EPSAS, che prevede l'adozione della contabilità su base "accrual" dal 2020 e l'adozione degli EPSAS, quali adeguamento europeo degli IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), dal 2025.

In ogni caso, considerato che la Direttiva 2011/85/UE prevede all'art. 3 che *".....gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sotto settori .. e contengono le informazioni...per generare dati fondati sul principio ACCRUAL al fine di predisporre dati basati sulle norme SEC 2010"*, e all'art 16 che *"la Commissione..... valuta l'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri"*, risulta evidente che la contabilità economico patrimoniale è destinata a diventare il sistema contabile fondamentale delle amministrazioni pubbliche europee e non può essere soppressa.

Gli approfondimenti in materia possono riguardare:

- a) le modalità di adozione della stessa, come sistema contabile unico, o unitamente alla contabilità finanziaria, secondo le modalità previste per gli enti territoriali dal processo di armonizzazione contabile avviato in Italia nel 2009 dalla legge n. 196 del 2009;
- b) la possibilità di prevedere, in ambito europeo, sistemi contabili semplificati per le amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni.

In attesa degli esiti di tali verifiche, la Commissione Arconet ritiene possibile un intervento legislativo di rinvio della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche se, è da ritenere che la maggior parte di tali enti abbia già adempiuto agli obblighi di legge, adeguando il proprio sistema informativo contabile alla contabilità economico patrimoniale, obbligatoria dal 1° gennaio 2018. Considerato che l'eventuale intervento legislativo determinerebbe il venir meno dello stato patrimoniale (o conto del patrimonio) che costituiva una componente necessaria del rendiconto della gestione anche prima dell'introduzione della contabilità economico patrimoniale da parte del d.lgs. n. 118 del 2011, per tutti i comuni, anche quelli di piccole dimensioni, la Commissione Arconet segnala la necessità di disciplinare modalità alternative di predisposizione dello stato patrimoniale, in quanto non è possibile rendere conto della gestione in assenza di un documento contabile validamente approvato, dal quale risulti la situazione patrimoniale di un ente alla fine dell'esercizio. E' infatti evidente che anche gli enti di piccole dimensioni devono conoscere e rappresentare le risorse di cui si avvalgono e darne conto ai cittadini e agli organi di controllo interni ed esterni all'ente.

In ogni caso, in considerazione delle criticità rappresentate dall'ANCI, la Commissione Arconet ha condiviso la necessità di riprendere l'attività del gruppo di lavoro costituito nel 2017 per verificare le modalità di attuazione della contabilità economico patrimoniale, al fine di individuare le criticità derivanti dall'adozione del sistema contabile integrato previsto dal d.lgs. n. 118 del 2018 e valutare le modalità di attuazione della sola contabilità economico patrimoniale da parte degli enti locali.

### **3. Prosecuzione lavori concernenti l'aggiornamento del quadro generale riassuntivo e dei prospetti degli equilibri dello schema di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. 118/2011)**

Con il consenso della Commissione, il Presidente chiede di esaminare il terzo punto all'ordine del giorno.

Prima di iniziare l'esame dei prospetti il rappresentante delle regioni chiede un rinvio del punto all'ordine del giorno per consentire una completa verifica, da parte delle regioni, degli schemi proposti.

Il Presidente ricorda che l'aggiornamento dei prospetti in esame è necessario per consentire una corretta verifica degli equilibri di bilancio a consuntivo, coerente con gli equilibri individuati nel bilancio di previsione dai corrispondenti prospetti, ed invita a procedere nella definizione del prospetto, senza essere condizionati dalla definizione del vincolo di finanza pubblica previsto dal comma 821 della legge di bilancio 2019. In altri termini, occorre individuare gli equilibri sostanziali dei bilanci degli enti.

Il rappresentante dell'ANCI, invita la Commissione ad una riflessione sul fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di verificare se la funzione svolta da tale accantonamento nel bilancio di previsione di *“evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio”* possa condizionare le modalità di verifica a consuntivo degli equilibri.

Al riguardo, la Commissione osserva che *“gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità”* salvo che per gli enti con una crescente difficoltà di riscossione delle proprie entrate che dal 2015 al 2018 si sono avvalsi del metodo semplificato di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo. Pertanto, in sede di consuntivo, il fondo crediti di dubbia esigibilità non può incidere sugli equilibri di bilancio per un importo pari a quello determinato in sede di previsioni definitive.

Sulla base di tali considerazioni la Commissione accoglie la proposta di rinviare l'esame dei prospetti degli equilibri al fine di addivenire ad un prospetto che rappresenti l'equilibrio sostanziale con maggiore semplicità, chiarezza e intellegibilità e organizza la riunione del gruppo di lavoro costituito a tale scopo per il prossimo 27 marzo, alle ore 14,30.

Considerata la necessità di definire tempestivamente i prospetti in esame la Commissione decide di anticipare la prossima riunione della Commissione ARCONET.

### **1. Prosecuzione esame quesito regioni**

I lavori della Commissione riprendono secondo l'ordine del giorno con l'esame del primo punto all'ordine del giorno, riguardante il seguente quesito presentato dalle Regioni in occasione della precedente riunione della Commissione: *“Un cespite è pervenuto in proprietà dell'ente nel corso di esercizi antecedenti l'annualità 2018. Nell'ipotesi di iscrizione per la prima volta nello Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018, la scrittura contabile dovrà rilevare la sopravvenienza attiva (in quanto rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi p.to 4.28 All.4/3 D.Lgs 118/2011) o, in alternativa, - essendo scaduto il termine per la ricognizione straordinaria prevista dal p.to 9.2 del medesimo - la contropartita dell'immobilizzazione dovrà essere imputata a Fondo di dotazione (o comunque a una voce di patrimonio netto)?*

*Riguardo al valore da indicare in contabilità, dovrà essere indicato al netto o al lordo del fondo di ammortamento calcolato a partire dalla data di acquisizione del cespite?*

### Opzione 1)

Costo storico e esposizione del fondo di ammortamento calcolato dalla data di effettiva acquisizione- contropartita sopravvenienza

immobilizzazione	@	diversi
	@	F.do Ammortamento
	@	sopravvenienza attiva

### Opzione 2)

Costo storico e esposizione del fondo di ammortamento calcolato dalla data di effettiva acquisizione - contropartita F.do di dotazione

immobilizzazione	@	diversi
	@	F.do Ammortamento
	@	F.do di dotazione

### Opzione 3)

costo storico al netto del fondo ammortamento calcolato dalla data effettiva di acquisizione”

immobilizzazione	@	sopravvenienza attiva
------------------	---	-----------------------

La Commissione condivide la seguente risposta: “Il Principio applicato della contabilità economico patrimoniale al punto 9.2 stabilisce “*Eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione. L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l’esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione)*”. Pertanto il principio fissa nell’esercizio 2017 il termine per la conclusione della ricognizione straordinaria.

Dopo il 2017 l’iscrizione di un bene pervenuto all’ente negli esercizi precedenti, non registrato costituisce correzione di un errore.

Con riferimento agli errori il principio applicato della contabilità economico patrimoniale (All. 4/3 ) prevede:

**4.29** *Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi*

**4.28** *Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.*

Considerato che il conto economico degli enti territoriali distingue la componente straordinaria del risultato di esercizio, gli errori riguardanti l'inserimento di un immobile nelle scritture contabili sono registrati tra le sopravvenienze, registrando contestualmente il relativo fondo ammortamento (opzione 1)".

## **2. Prosecuzione lavori per la definizione del principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità**

La Commissione previa discussione sulla proposta anticipata in occasione della convocazione, dopo aver corretto e integrato la formulazione, decide di rinviare l'approvazione definitiva alla prossima riunione che sarà calendarizzata a breve considerato la decisione di anticiparla rispetto alla data già prefissata.

I rappresentanti del Ministero dell'Interno si impegnano a fornire ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di contabilizzazione del fondo di rotazione e di altre eventuali fattispecie di anticipazioni previste dalla normativa.

## **5. Prosecuzione esame proposta ANCI concernente le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016**

La Commissione individua la seguente voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato da utilizzare per la regolazione contabile necessaria per la contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016: E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) e ritiene opportuno sostituire le parole "(legge Merloni)" con "(art. 113 del d.lgs. 50/2016)".

La Commissione condivide altresì il seguente aggiornamento del glossario SIOPE, da adottare a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato (e della codifica SIOPE):

E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) "Entrate riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche erogati al personale interno alle Pubbliche amministrazioni in attuazione dell'113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), derivanti dalla regolazione contabile effettuata al fine di garantire il rispetto della norma che richiede che tali spese siano impegnate a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture) e la contestuale registrazione delle medesime spese negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa. Comprende le regolazioni contabili riguardanti gli arretrati della spesa di progettazione di cui alla disciplina degli appalti pubblici precedente l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016".

Infine, la Commissione condivide i seguenti aggiornamenti dei principi contabili riguardanti la contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016:

Al paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, prima delle parole "Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura" sono inserite le seguenti parole":

*"Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.*

*Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa".*

Al paragrafo n. 3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole "(e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti)." sono inserite le seguenti: *"Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)" non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi."*

La Commissione concorda che la prossima riunione sarà anticipata al 10 aprile 2019 e la successiva sarà convocata il giorno 15 maggio 2019.

La riunione termina alle ore 14,00.